

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1290 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2025**

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti necessari per l'interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l'attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (¹), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Due degli obiettivi principali del regolamento (UE) 2024/1157 sono facilitare lo scambio di informazioni relative alle spedizioni di rifiuti tra le autorità competenti interessate e gli operatori e migliorare l'applicazione delle misure riguardanti le spedizioni di rifiuti.
- (2) Per rendere più efficiente lo scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2024/1157, in particolare per quanto concerne il trattamento delle notifiche e delle informazioni di spedizione dei rifiuti a norma dell'articolo 18 del medesimo, è imperativo che la trasmissione e lo scambio di informazioni e dati che riguardano le spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione si svolgano per via elettronica.
- (3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio impone alla Commissione di gestire un sistema centrale che mette a disposizione una piattaforma che consente lo scambio in tempo reale delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento tra i sistemi locali gestiti dalle autorità competenti degli Stati membri e i pertinenti software forniti dagli operatori commerciali. Per garantire l'interoperabilità tra il sistema centrale e i suddetti sistemi locali («i sistemi») e altri software è inoltre necessario stabilire gli obblighi procedurali, tecnici e operativi per l'attuazione pratica dei sistemi preposti alla trasmissione e allo scambio delle informazioni per via elettronica, come gli obblighi riguardanti l'interconnettività, l'architettura e la sicurezza.
- (4) L'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto xii), del regolamento (UE) 2024/1157 impone alla Commissione di consentire lo scambio di certificati di recupero o smaltimento a norma degli articoli 15 e 16 del medesimo regolamento. L'obbligo riguarda anche i certificati rilasciati dagli impianti che effettuano operazioni successive intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento nel paese di destinazione. Le informazioni da fornire nel certificato sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2024/2571 della Commissione (²) ed è pertanto necessario consentirne lo scambio anche nel sistema centrale.

(¹) GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj>.

(²) Regolamento delegato (UE) 2024/2571 della Commissione, del 19 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l'avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento (GU L, 2024/2571, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2571/oj).

